

L'INPDAP con la circolare 19 del 19/10/10 ha comunicato che le II.SS a decorrere dal 02/11/2010 (la circolare indica il 01/11 ma essendo giorno festivo l'adempimento entra in vigore dal 1° giorno lavorativo successivo quindi dal 02/11) dovranno utilizzare , per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore del INPDAP, non più lo strumento del bonifico bancario ma il modello F24 ordinario telematico ovvero F24 cartaceo. Infatti la suddetta circolare INPDAP al paragrafo 3 testualmente recita

Ne consegue, pertanto, che le Amministrazioni statali e gli enti non tenuti all'utilizzo del modello F24 E.P. dovranno utilizzare, per il pagamento dei contributi dovuti all'INPDAP, il modello F24 ordinario, per il quale è previsto, oltre alla procedura telematica, pure il modello cartaceo.

Già la circolare MEF n 41 del 28/12/2007 http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2007/Circolare-n_-41-del-2007.htm_cvt.asp aveva stabilito, per le II.SS l'utilizzo (sia pur riferito al solo versamento dell'IRPEF e dell'IRAP) del F24 ordinario telematico o in subordine, del F24 cartaceo e non dell' F24 EP .

MODALITA' DI VERSAMENTO

“Le Istituzioni scolastiche non rientrano tra i soggetti di cui alle Tabelle A e B della legge n. 720 del 1984 (enti sottoposti al regime di tesoreria unica e, quindi, titolari di conti di tesoreria aperti presso le Sezioni di Tesoreria dello Stato)Le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il modello F24 per provvedere al versamento delle ritenute operate a titolo di IRPEF e di addizionale regionale e comunale all'IRPEF, nonché dell'IRAP. **Qualora l'Istituzione scolastica incontrasse obiettive difficoltà ad utilizzare il modello F24 telematico, può provvedere al versamento dei predetti tributi mediante il modello F24 cartaceo.** E' appena il caso di aggiungere che dovrà essere utilizzata la nuova versione dell'ordinario modello F24 **(da non confondersi con il modello “F24 enti pubblici” – F24 EP)** “.....Per completezza, si evidenzia che per le sole Istituzioni scolastiche aventi una gestione economica separata (Titolo I, Capo V, del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44) e, quindi, titolari di partita IVA, vige, già dal 1° gennaio 2007, l'obbligo di valersi dei sistemi di pagamento telematici (cosiddetto “F24 telematico”). “

Pertanto le II.SS, non dotate di partita IVA, a tutt'oggi non sono ancora obbligate ad utilizzare F24 ordinario telematico anche se la norma ne auspicava l'utilizzo riconducendo l'uso del F24 cartaceo a fattispecie di mere "obiettive difficoltà".

Quanto affermato in precedenza dalla circolare MEF 41 veniva ribadito dalla circolare MEF 9 del 14 Marzo 2008 http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-/CIRCOLARI/2008/Circolare-n.9.htm_cvt.asp che in **PREMESSA** recita

“A questo ultimo proposito, si rammenta che **le Istituzioni scolastiche**, sulla scorta degli articoli 3 e 6 del citato decreto del 5 ottobre 2007, (del Ministro dell'Economia e delle Finanze – emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007),**hanno l'obbligo, alla stregua dei soggetti privati e degli enti pubblici non compresi nelle Tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, di provvedere al versamento delle ritenute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF mediante l'utilizzo della delega unica di pagamento modello F24** di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nella citata circolare n. 41/2007 è stato, altresì, specificato che le Istituzioni scolastiche medesime, **a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono tenute ad utilizzare il modello F24** anche per provvedere al versamento delle ritenute operate a titolo di IRPEF e di addizionale regionale all'IRPEF nonché dell'IRAP.

Si rammenta che, per le **sole Istituzioni scolastiche aventi una gestione economica separata** (Titolo I, Capo V, del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44) **e, quindi, titolari di partita IVA, vige l'obbligo di avvalersi del modello F24 telematico....”**

ed ancora al paragrafo

UTILIZZO DEL MODELLO F24

“Come già evidenziato nella circolare n. 41/2007, le Istituzioni scolastiche, a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono tenute ad avvalersi del modello F24 telematico ovvero, in presenza di obiettive difficoltà, del modello F24 cartaceo, per provvedere al versamento delle ritenute operate a titolo di IRPEF e di addizionale regionale e comunale all'IRPEF, nonché dell'IRAP.

Anche la Banca D'Italia Tesoreria dello Stato di Roma succursale divisione incassi pagamenti e controllo con lettera prot 874911 del 18/11/2010 <http://www.pinodurantescuola.com/?p=9594> ribadisce “” Le II.SS sono tenute ad utilizzare il modello F24 ordinario.....gli II.SS che, già utilizzano tale strumento per i versamenti dell'IRPEF,dell' addizionale regionale e comunale all'IRPEF e dell'IRAP,devono, pertanto adottare la stessa modalità anche per i versamenti a favore dell'inpdap, dell'INPS e dell'INAIL restano chiaramente escluse altre forme di pagamento (bonifici bancari o postali, versamenti sui conti correnti postali o presso gli sportelli delle tesorerie)

Pertanto continua a sussistere, per le II.SS, non titolari di partita IVA la facoltà di effettuare i versamenti utilizzando anche il modello F24 cartaceo ; tale opzione deve però essere strettamente circoscritta ai soli casi residuali, eccezionali e temporanei di oggettiva impossibilità nell'utilizzo de F 24 telematico.

Tornando alla nuova circolare INPDAP n° 19 ha modificato e/o integrato la precedente circolare INPDAP 15 del 19/06/2007 <http://www.inpdap.gov.it/archiviofile/normativa/interna/19-06-2007-circ15.pdf> istitutiva dei codici utilizzati fino ad oggi 31/10/2010 dalle II.SS per le diverse casse previdenziali per i versamenti effettuati attraverso i bonifici bancari.(cfr anche nota 31051 della DG INPDAP di Bergamo del 17/09/07) http://www.bergamo.istruzione.lombardia.it/documenti07/c3_09_10_07.pdf

FINO AL 31 OTTOBRE 2010

VOCI	CONTRIBUTO	IDENTIFICATIVO CASSA	IDENTIFICATIVO CAUSALE	ANNO 2010	INIZIO MESE	FINE MESE	IBAN
STIPENDI	INPDAP 33%	P1	31	10	09	09	
	OP 9,60	P7	31	10	09	09	
	FC 0,35	P9	31	10	09	09	
ACCESSORI	INPDAP	P1	01	10	09	09	
	FC	P9	09	10	09	09	

La nuova circolare ha eliminato, per tutte le casse, il codice 31 Infatti al paragrafo 5 CODICI DI VERSAMENTO la circolare INPDAP 19 recita

Rispetto ai codici e alle descrizioni già individuate dall'allegato alla circolare INPDAP n. 15 del 19/06/2007 - cioè quelli già adoperati dalle Amministrazioni per i versamenti effettuati attraverso bonifico bancario o postale - sono state peraltro apportate alcune modifiche e/o integrazioni.

Nell'ottica di razionalizzazione ed aggiornamento scaturenti dalla modifica dei sistemi di quantificazione e pagamento dei contributi, già in atto nell'Istituto da alcuni anni (basti pensare, ad esempio, alla eliminazione dei ruoli di riscossione), sono state infatti variate alcune descrizioni dei contributi; allo stesso modo, la funzione prospettica della integrazione automatica dei versamenti con il sistema contabile dell'Istituto ha comportato l'esigenza di analiticità nei versamenti, e quindi la necessità dell'eliminazione, per tutte le casse, del codice n. 31 – versamenti da Z1.

6) MODALITA' PER IL VERSAMENTO

a) TRAMITE MODELLO F 24 ORDINARIO

Il versamento contributivo all'INPDAP dovrà essere effettuato dagli enti ed amministrazioni iscritte indicando, nella "Sezione altri enti previdenziali e assicurativi" (sotto il riquadro INAIL), i seguenti dati:

- nel campo Codice Ente il valore 0003, corrispondente a INPDAP;
- nel campo Codice Sede la sigla automobilistica della Provincia;
- nella Causale del Contributo il codice corrispondente alla tipologia di contributo da versare (*cf. paragrafo precedente*);
- nel Codice Posizione : in attesa di successive istruzioni operative, non deve essere indicato nessun valore;
- nel Periodo di Riferimento *dal* (mm/aaaa) – *al* (mm/aaaa) il periodo di competenza del contributo versato. Il periodo di riferimento deve essere all'interno dello stesso anno; qualora sia relativo a più anni, va dettagliato in più righe.

N.B.: per i versamenti di cui ai codici P1, 2, 3, 4, 5/55/56/57/59, P158 e P837, nel periodo di riferimento andrà valorizzato il mese in cui si effettua il versamento (ad esempio, se il versamento viene effettuato in data 5 giugno 2010, si dovrà indicare da 06/2010 a 06/2010), in quanto trattasi, per le prime cinque ipotesi, di pagamenti relativi a dovuti predeterminati, nell'ultimo caso in quanto si tratta di pagamenti da effettuarsi annualmente in unica soluzione.

L'INPDAP è intervenuta con primi chiarimenti alla circolare 19 con la nota operativa 17 del 29/10/2010

<http://www.inpdap.gov.it/archiviofile/normativa/interna/29-10-2010notaop17.pdf>

• Modalità per il versamento

D: Come deve essere valorizzato il campo "Periodo di Riferimento"?

R: Con riferimento al punto 6 della citata Circolare (sia per il mod. F24 ordinario che EP), si precisa che per i versamenti dovuti relativamente ai quadri E0, F1 e V1, per "periodo di riferimento" si intende quello della DMA. Ad esempio, se si versano i contributi contenuti nella DMA di ottobre 2010, i campi saranno valorizzati nella seguente maniera: *dal 10/2010 al 10/2010*. Si precisa che la data ultima utile per il pagamento resta il giorno **15** del mese successivo.

• Compilazione del quadro Z 2 della DMA

D: Come va compilato il quadro Z2?

R: In merito ai chiarimenti richiesti circa le modalità di compilazione del quadro Z2 dellaDMA, introdotte con la circolare di cui all'oggetto, si precisa quanto segue. Per tutte le casistiche per le quali rimane l'obbligo di compilazione del Quadro suddetto si dovranno valorizzare comunque sia il campo 5 (Codice 2) sia il Campo 6 (Riferimento Conto Corrente). Con l'utilizzo del modello F24 non dovrà più essere compilato il Campo 7 "Riferimento del Pagamento" (Tale campo è obbligatorio solo nei casi di indicazione al punto 5 del codice 2).


Versamento contributi TFR

D: I contributi relativi al TFR vanno versati con il cod. P607 unitamente a quelli TFS?

R: Nulla è stato innovato sulle causali di versamento per TFS e TFR rispetto a quanto stabilito già con Circolare 15/2007; pertanto, per versamenti per TFS le causali sono P607 e P707 e per TFR sono P608 e P708.

VERSAMENTI INPDAP DAL 01/11/2010

Versamento con F24 WEB dei contributi previdenziali INPDAP relativi alle retribuzioni del mese di ottobre 2010.



Per quanto riguarda il periodo di riferimento per IRPEF ed IRAP si rammenta la circolare MEF prot 64680 del 30 maggio 2008

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/RGS-sul-te/Revisori-d/Adempiment/chiarimenti-circolare-n.9-2008.pdf>

Inoltre, sono stati formulati dubbi circa il mese di riferimento da indicare nel modello F24 e sul termine di scadenza per il versamento di tutte le suddette imposte. Più nello specifico, è stato chiesto se per l'anzidetto termine debba essere preso a riferimento il momento della liquidazione dell'emolumento ovvero quello della disponibilità per il beneficiario, coincidente con l'emissione dell'ordinativo di pagamento da trasmettere all'Istituto cassiere.

In relazione all'esatta individuazione del termine di scadenza per il versamento delle imposte in discorso, si ritiene che il momento rilevante non è quello della liquidazione (fase necessaria, ma non terminale del procedimento di spesa), bensì quello in cui viene ordinato il pagamento attraverso l'emissione del mandato, che si configura, appunto, come un ordine ai competenti organi esecutivi di effettuare il pagamento a favore del creditore. Invero, solo con l'emissione del mandato il beneficiario acquisisce la disponibilità giuridica delle somme liquidate e, nel contempo, si verifica l'indisponibilità di cassa delle medesime somme per l'Amministrazione erogante.

Così, a titolo di chiarimento, per il caso di emolumenti liquidati il 31 maggio 2008, ma messi in pagamento, attraverso l'emissione del relativo ordinativo, il 5 giugno successivo, il termine di scadenza per il versamento dell'IRAP e delle ritenute alla fonte IRPEF è il 16 luglio 2008. Nel caso di specie, quindi, il corretto mese di riferimento da indicare, ad esempio, per l'IRAP nel campo "rateazione/mese rif." della sezione "Regioni" risulta essere "0006", corrispondente al mese di giugno in cui è stato ordinato il pagamento dell'emolumento, ancorché il pagamento stesso si riferisca a prestazioni rese e liquidate nel precedente mese di maggio.

TRASMISIONE TELEMATICA

La cir MEF 9 del 14/3/2008 recita " La trasmissione telematica del modello F24 può avvenire direttamente utilizzando i servizi offerti dall'Agenzia delle Entrate attraverso il sito internet <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. La compilazione del modello F24 può avvenire tramite il *software* distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "*Strumenti - Software - Versamenti - Modello F24 on line*"

Per quanto riguarda l'uso del F24 telematico ordinario vi sono 2 possibilità : 1) utilizzare il software dell'agenzia delle entrate reperibile al percorso." www.agenziaentrate.gov.it, COSA DEVI FARE, VERSARE, F24, COMPILAZIONE ED INVIO, SOFTWARE DI COMPILAZIONE(presente nel paragrafo compilazione ed invio del modello F24 con pacchetto software), F24 ONLINE 2.3.2(nel paragrafo software per utenti windows) ; 2) F24 telematico ordinario WEB all'indirizzo <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Servizi/login.jsp> e dopo l'autenticazione, scegli utenza di lavoro della scuola, servizi per, pagare, F24 periodico,inizia compilazione F24, F24 in area lavoro di default dal sistema con elenco di modelli validati -modello di riferimento (se abbiamo già pagato F24 WEB , potremo richiamare uno degli F24 pagati negli ultimi 13 mesi , riepilogati in basso della pagina, scegliendo quello che vogliamo utilizzare come base da modificare per

il pagamento che ci aggingiamo a fare con F24) ovvero scegliere l'opzione nuovo modello F24 standard se non abbiamo mai usato F24 WEB ; per l'opzione Relazione dell' utente con il contribuente/coobbligato non scegliere nulla nel menù a tendina e proseguire compilando i dati anagrafici della scuola e scegliendo i campi del modello F24 da compilare. E' ovvio che l'opzione proposta da default è quella migliore nel caso in cui abbiamo già utilizzato F24 WEB perché ci troveremo già compilati sia i dati anagrafici della scuola sia i dati delle diverse sezioni del F24, anche se riferiti a precedenti pagamenti e periodi , quindi basterà solo modificare i valori ed i periodi relativi ai nuovi pagamenti .

VANTAGGI F24 WEB

“Il servizio "F24 Web" consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento F24 direttamente, cioè senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software. "F24 Web" è un servizio gratuito L'utilizzo di "F24 Web" è totalmente sicuro perché, una volta inserito il codice Pin da parte degli utenti, i dati viaggiano cifrati e possono essere "letti" soltanto dall'Agenzia delle Entrate. Il pagamento non viene effettuato tramite carta di credito, ma con un "ordine di addebito" a beneficio dell'Agenzia sul conto corrente bancario o postale del contribuente. I termini di versamento sono uguali a quelli previsti per i pagamenti effettuati con i mezzi tradizionali, con il vantaggio che l'addebito effettivo sul conto corrente è eseguito alla data di scadenza del versamento indicata dal contribuente, anche se la richiesta di pagamento viene trasmessa in anticipo. In caso di errore è possibile richiedere l'annullamento dei pagamenti F24 telematici fino al penultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nell'F24. “

SVANTAGGI F24 ON LINE

Con F24 on line periodicamente viene rilasciato un aggiornamento del software, F24 deve essere compilato in remoto, in locale sul pc dell'utente, per poi essere successivamente, controllato in locale, coi moduli di controllo entratel, validato sempre in entratel locale ed infine trasmesso collegandosi ad internet (tanto vale compilare subito F24 direttamente sul web del sito dell'agenzia delle entrate)

Ancora la circolare MEF 9/2008 pone l'accento su “ la necessità di avvalersi del modello F24 (prioritariamente telematico nda) per l'effettuazione del versamento dei tributi sopra indicati discende, non solo dalla normativa di settore, ma anche da evidenti principi di economicità e di semplificazione amministrativa. Infatti, il cennato strumento di versamento – peraltro già in uso presso tutte le Istituzioni scolastiche per il versamento dei contributi previdenziali all'INPS – consente l'unificazione in un unico documento di tutti gli adempimenti periodici concernenti i versamenti fiscali e non comporta, essendo gratuito, il pagamento di alcun costo di transazione.

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE NEL F24

L'allegato 1 della circolare 9/2008 riporta i codici tributo da usare
<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2008/Allegati-C7/Allegato-1.doc>

Codici tributo F24 maggiormente ricorrenti		
<i>Tipo di versamento</i>	<i>Codice tributo</i>	<i>Istituzioni scolastiche interessate</i>
Ritenute su retribuzioni, pensioni e trasferite	1001	Tutte
Ritenute su emolumenti arretrati lavoro dipendente	1002	Tutte
Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	1004	Tutte
Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro	1012	Tutte
Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni	1040	Tutte
Addizionale regionale all'irpef versata dai sostituti d'imposta	3802	Tutte
Addizionale comunale all'irpef trattenuta dai sostituti d'imposta – acconto	3847	Tutte
Addizionale comunale all'irpef trattenuta dai sostituti d'imposta – saldo	3848	Tutte
IRES – saldo	2003	Aventi una gestione economica separata
IRES – acconto prima rata	2001	Aventi una gestione economica separata
IRES – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione	2002	Aventi una gestione economica separata
IVA – mensile	da 6001 a 6012 (a seconda del mese)	Aventi una gestione economica separata
IVA - trimestrale	da 6031 a 6034 (a seconda del trimestre)	Aventi una gestione economica separata
IVA – acconto contribuenti mensili	6013	Aventi una gestione economica separata
IVA – acconto contribuenti trimestrali	6035	Aventi una gestione economica separata
IVA – saldo dichiarazione annuale	6099	Aventi una gestione economica separata
IRAP – saldo	3800	Aventi una gestione economica separata
IRAP – acconto – prima rata	3812	Aventi una gestione economica separata
IRAP – acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione	3813	Aventi una gestione economica separata
IRAP – versamento mensile – art. 10-bis, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997	3858	Tutte

ERRORI FORMALI NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Gli errori che più frequentemente si commettono nella compilazione del F24 consistono nell'errata indicazione del:

- codice tributo
- periodo di riferimento
- codice fiscale.

Se commessi esclusivamente all'interno delle sezioni Erario e Regioni - Enti locali, questi errori possono essere corretti, poiché non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo configurando violazioni meramente formali non sanzionabili.

Al riguardo la circolare MEF 9 recita:

“ le violazioni che non attengono ad insufficienti od omessi versamenti configurano violazioni meramente formali, non sanzionate in quanto non incidenti sull'obbligazione tributaria. Tuttavia, evidenti ragioni di trasparenza amministrativa e di prevenzione di accertamenti fiscali impongono di provvedere a sanare tali violazioni formali, costituite, in massima parte, da errori nella compilazione del modello F24, quali, ad esempio, l'errata indicazione del codice tributo. Nel caso emergano simili errori, dovrà risultare che le Istituzioni scolastiche abbiano provveduto a richiedere ad uno qualsiasi degli Uffici Locali dell'Agenzia delle Entrate, presentando un'apposita istanza di rettifica il cui fac-simile è reperibile

http://www.finanzaefisco.it/agenziaentrate/cir_ris_2002/All_cir5.PDF allegato alla circolare 5E del 21 gennaio 2002

OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO CON F24

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il versamento delle ritenute alla fonte IRPEF e dell'IRAP deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 241 del 1997 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui gli importi sono stati trattenuti (IRPEF) ovvero entro il giorno 16 del mese di scadenza (IRAP).

La circ MEF 9 recita “ Qualora, invece, la violazione concerna un omesso o insufficiente versamento, al fine di circoscrivere l'entità delle conseguenze finanziarie negative, l'Istituzione scolastica potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, pagando, oltre al tributo ed agli interessi, le sanzioni in misura ridotta secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/85f46c0043472ac2adfcff939d4011a2/art+13+dlgs+472+del+1997.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=85f46c0043472ac2adfcff939d4011a2>

L'omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il versamento dell'importo dovuto, degli interessi (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione ridotta.

La sanzione del 30% viene così ridotta:

- al 2,5%, (pari a 1/12 del 30%), se si effettua il versamento entro 30 giorni dalla scadenza
- al 3%, (pari a 1/10 del 30%), se il pagamento è effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (o entro un anno dalla violazione se non è prevista).

L'agenzia entrate con risoluzione 367 e del 12/12/2007

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/39c24900426e171aa1d9bbc065cef0e8/risoluzione_367_12_dic_2007.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=39c24900426e171aa1d9bbc065cef0e8

rammenta che “ In sede di versamento, del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo per i quali si opera tale istituto. “

CALCOLO SANZIONI

<http://www.marzulli.it/menu%20calcolo%20ravvedimento%20online.asp>

“ i revisori avranno cura di appurare l’esistenza o meno degli elementi costituenti un’ipotesi di responsabilità amministrativa, provvedendo, in caso di riscontro positivo, alle opportune segnalazioni volte a promuovere il reintegro patrimoniale dell’Istituzione scolastica. Si raccomanda ai revisori dei conti di vigilare attentamente sul rispetto delle previste scadenze dei versamenti di cui trattasi, anche al fine di scongiurare il rischio che vengano commesse infrazioni fiscali dipendenti da tardivi od omessi versamenti diretti – sanzionabili a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 “(cfr circ mef 9)

IMPORTI MINIMI DA VERSARE CON F24

La circolare MEF 9° paragrafo “ULTERIORI INDICAZIONI “ recita

“ Tra le richieste di chiarimenti pervenute, va segnalata quella afferente all’individuazione di un eventuale importo minimo di versamento delle ritenute operate, in particolare per quanto attiene a quelle effettuate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF. E’ stato fatto rilevare, invero, che, non infrequentemente, l’ammontare di tali ritenute totalizza pochi euro, per cui sono sorte perplessità circa la possibile applicazione delle soglie di versamento per gli importi minimi previste, ad esempio, dall’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. in tema di ritenute alla fonte non esistono limiti di importo al di sotto dei quali il versamento non è dovuto. D’altronde, si tratta di somme ritenute al sostituto d’imposta, per cui l’eventuale mancato versamento potrebbe, addirittura, essere configurato come un’ipotesi di indebito arricchimento.”

I versamenti per le addizionali IRPEF e per IRAP vanno eseguiti anche per importi di pochi centesimi di euro. Pertanto non si applica la disposizione dall’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)

“A decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d’imposta se l’importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello «730».

CODICE IRAP

Rammentiamo che agenzia delle entrate con risoluzione 51E del 15/2/2008 ha istituito per le II.SS a decorre dal 20/02/2008 il codice tributo IRAP 3858 da utilizzare col modello F24

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/95fddc80426e103994149fc065cef0e8/ris51.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=95fddc80426e103994149fc065cef0e8>

CODICE TRIBUTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Con il comunicato stampa del 14 febbraio 2008

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/44ea2b00426d94928cb89fc065cef0e8/CS_chiarimenti_modelli_F24.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=44ea2b00426d94928cb89fc065cef0e8

“L’Agenzia relativamente al mese di riferimento da indicare nel modello F24 precisa che va riportato il mese in cui sono state corrisposte le retribuzioni per le quali si effettua il versamento, indipendentemente dall’anno d’imposta cui si riferisce l’adempimento, da indicare nel campo “anno di riferimento”.

- per i versamenti delle trattenute a titolo di acconto dell’addizionale comunale all’Irpef operate dai sostituti d’imposta sugli emolumenti corrisposti a marzo 2008, da eseguirsi entro il 16 aprile 2008, occorrerà indicare “0003” quale mese di riferimento e “2008” quale anno di riferimento.”

L’addizionale comunale va sempre versata in acconto (codice tributo 3847) e non a saldo

ESEMPIO F24 RIEPILOGATIVO

Liquidazione stipendi supplenti mese di ottobre 2010 (cod IRPEF 1001 che vale anche per i compensi accessori) e COCOCO (cod IRPEF 1004), (cod IRAP 3858) avvenuta con emissione di mandati il 5 novembre 2010 (periodo riferimento 11/2010). Cessazione rapporto per alcuni supplenti (cod 3802 add regionale IRPEF e 3847 add comunale IRPEF) Si sono ipotizzati anche i versamenti dell'IRPEF relativa ad emolumenti arretrati e della ritenuta acconto IRPEF sul reddito di lavoro autonomo relativa ad un compenso di un esperto esterno (1040) .

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati
1001	11	2010	1.000,00	
1004	11	2010	600,00	
1002	11	2010	100,25	
1040	11	2010	100,00	
TOTALE A			1.800,25 B	

codice sede	causale contributo	matricola NPS/codice NPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	Importi a debito versati	Importi a credito compensati
3300	CXX	3300069726	10/2010	600,00	
3300	DM10	3300069726	10/2010	100,00	
TOTALE C				700,00 D	

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati
08	3858	11	2010	8,50	
08	3802	11	2010	1,00	
TOTALE E				9,50 F	

codice ente/codice comune	Rev. versat.	Ass.	Saldo mensilit.	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati
D810				3847	11	2010	20,00	
TOTALE G							20,00 H	

codice sede	posizione assicurativa numero	c.c.	numero di riferimento	causale	Importi a debito versati	Importi a credito compensati
INAIL						

			TOTALE		SALDO (A-B)
					1.800,25

			TOTALE		SALDO (C-D)
					700,00

			TOTALE		SALDO (E-F)
					9,50

			TOTALE		SALDO (G-H)
					20,00

CLBSRG63E28H501M.PDF - Adobe Reader

File Modifica Vista Documento Strumenti Finestra ?

95,6% Trova

detrazione ICI abitazione principale

		TOTALE G		20,00	H	+/-	SALDO (G-H)	20,00
--	--	-----------------	--	-------	---	-----	--------------------	-------

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

codice sede	posizione assicurativa numero	c.c.	numero di riferimento	causale	Importi a debito versati	Importi a credito compensati					
INAIL											
		TOTALE I					SALDO (I-L)				
codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	Importi a debito versati	Importi a credito compensati					
0	0	3	FR	P101	10	2010	10	2010	33,00		
			FR	P708	10	2010	10	2010	9,60		
		TOTALE M						SALDO (M-N)	42,60		

FIRMA

SALDO FINALE

EURO + 2.572,35

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno	
giorno	mesa	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO	<input type="checkbox"/>	bancario/postale
					<input type="checkbox"/>	circolare/vaglia postale
tratto / emesso su					cod. ABI	CAB

Autore autorizzato addebito su conto corrente bancario n° _____ cod. ABI _____ CAB _____ firma _____

1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

agenzia entrate **Scadenza del 16-11-2010** Mod. F24

DELEGA IRREVOCABILE A: _____

AGENZIA _____ PROV. _____

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CLBSRG63E28H501M.PDF - Adobe Reader

File Modifica Vista Documento Strumenti Finestra ?

95,6% Trova

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati				
TOTALE C								D	
		TOTALE E					SALDO (E-F)		

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	Rav.	Imped. vitali	Ass.	Subd.	numero insediamenti	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati				
TOTALE G													H	
		TOTALE I										SALDO (I-L)		
codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	Importi a debito versati	Importi a credito compensati								
0	0	3	FR	P909	10	2010	10	2010	0,35					
		TOTALE M						SALDO (M-N)	0,35					

FIRMA

SALDO FINALE

EURO + 0,35

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno	
giorno	mesa	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO	<input type="checkbox"/>	bancario/postale
					<input type="checkbox"/>	circolare/vaglia postale
tratto / emesso su					cod. ABI	CAB

Autore autorizzato addebito su conto corrente bancario n° _____ cod. ABI _____ CAB _____ firma _____

Per INPS COCOCO in merito alla causale contributo (CXX) segnalo

<http://www.inps.it/Circolari/Circolare%20numero%20103%20del%206-7-2004.htm>

<http://www.inps.it/messaggi/Messaggio%20numero%2029629%20del%2023-9-2004.htm>

Infine segnalo il seguente link

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/RGS-sul-te/Revisori-d/index.asp>

DSGA

Sergio Calabrò